

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-660 del 05/02/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Comune di Langhirano, Concessione per l'occupazione di area demaniale in Comune di Langhirano (PR), Corso d'acqua Torrente Parma ad uso pista ciclopedonale, Procedimento PR25T0073 - Pratica 32783/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-690 del 05/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI LANGHIRANO, CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI LANGHIRANO
(PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA AD USO PISTA CICLOPEDONALE,
PROCEDIMENTO PR25T0073 - PRATICA 32783/2025**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021, 124/2023 e 155/2025 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 182560 in data 15/10/2025, con la quale il Comune di Langhirano C.F. 00183800341 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Torrente Parma nel Comune di Langhirano (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 24 fronte Mappali 449, 923, 1042 e 941 e al Foglio 16 fronte Mappale 73, per uso pista ciclopedonale;

PRESO ATTO:

- dell’avvenuta pubblicazione nei dettami dell’art. 16 cc 2 e 9 LR7/2004 della predetta domanda sul BURERT n. 286 del 19/11/2025, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al

protocollo ARPAE n. 203717 del 17/11/2025;

DATO ATTO:

- che il Cd Codice Antimafia, Dlgs 159/2011, al comma 3 dell'art.83, esclude la necessità della richiesta della documentazione antimafia in caso di rapporti tra Enti Pubblici, come definiti al comma 1 dello stesso articolo.

ACCERTATO che L'Ente richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- è esente dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità.

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) *di assentire*, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Langhirano C.F. 00183800341,

la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Torrente Parma nel Comune di Langhirano (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 24 fronte Mappali 449, 923, 1042 e 941 e al Foglio 16 fronte Mappale 73, per uso pista ciclopedonale come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente - Procedimento n. PR25T0073.

b) *di stabilire che:*

- la concessione è valida fino al 31/12/2044;
- ***di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario, prot. Arpae n. 20961 del 03/02/2026;

c) *di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione e delle prescrizioni riportate nel Nulla Osta Idraulico trasmesso in data 17/11/2025 prot. Arpae n. 203717;

DÀ ATTO CHE

- ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poichè l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al Concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Langhirano CF/P.I.V.A. 00183800341, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR25T0073.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale ad uso pista ciclopeditone ubicata in loc. Cascinapiano nel Comune di Langhirano (PR), di pertinenza del Torrente Parma catastalmente identificata nel succitato Comune al Foglio 24 fronte Mappali 449, 923, 1042 e 941 e al Foglio 16 fronte Mappale 73 come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2043.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.
2. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente

autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico e naturalistico/ambientale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma (nota assunta al prot. Arpae n. 203717 del 17/11/2025), che sarà allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.





- la pista sarà dotata di Pubblica illuminazione, mediante l'installazione di pali di illuminazione a LED, dotati di doppio corpo illuminante quando necessario (lato strada e lato pista), posizionati con passo costante $L = 40$ metri;

VERIFICATO che la vigente Direttiva alluvioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - PGRA elaborato dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po classifica le aree interessate dalla pista ciclo-pedonale in oggetto perlopiù al limite tra le zone "P3 - Alluvioni frequenti" per il reticolo secondario collinare montano, corrispondenti alla Fascia A del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI elaborato dalla medesima Autorità e le zone "P2 - Alluvioni poco frequenti", corrispondenti alla Fascia B del PAI;

VISTA la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che assegna all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;

VISTA la D.G.R. n. 2363 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 09/05/2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15 comma 11, della Legge regionale n. 13/2015";

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rilascio della concessione per occupazione di aree demaniali del Torrente Parma, in località Cascinapiano – Vidiana, ad uso pista ciclo pedonale e **RILASCI** **nulla osta** per la realizzazione della nuova pista ciclo pedonale in sinistra idraulica del T. Parma e per il prelievo di materiale litoide dall'alveo torrentizio da utilizzare come sedime della nuova infrastruttura ciclo pedonale, alle seguenti prescrizioni, condizioni e indicazioni:

- 1) i lavori di approntamento e realizzazione della viabilità ciclo pedonale in oggetto dovranno avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico della sponda sinistra del Torrente Parma e senza interferire con eventuali opere idrauliche e di difesa esistenti;
- 2) nel rispetto delle normative vigenti (PGRA e PAI), non dovrà effettuarsi alcuna significativa alterazione o modifica delle quote nell'area golenale del T. Parma interessata dal sedime della pista ciclo pedonale, né realizzare arginature o ostacoli fissi o amovibili che possano modificare l'andamento idraulico attuale;
- 3) il materiale necessario per realizzare la massicciata della nuova pista ciclo pedonale potrà essere prelevato dall'alveo del Torrente Parma, concordando preventivamente con lo scrivente Ufficio l'area di prelievo e le relative modalità;
- 4) tale materiale, determinato nella misura massima di 200 mc in funzione delle caratteristiche costruttive della pista indicate dal richiedente, dovrà essere unicamente ed integralmente utilizzato per realizzare il sedime della pista posto sull'area demaniale oggetto di concessione e non potrà essere in nessun caso alienato dall'area demaniale;
- 5) il transito sulla pista ciclo pedonale dovrà essere puntualmente regolamentato e vigilato da parte del concessionario; a tal fine, lo stesso dovrà individuare un soggetto responsabile della



gestione, manutenzione e controllo della viabilità in oggetto, il cui nominativo e recapito telefonico (cellulare) dovrà essere comunicato allo scrivente Ufficio ed ai Carabinieri Forestali nell'ambito della comunicazione di inizio lavori di cui al punto seguente;

- 6) l'inizio dei lavori per la realizzazione della pista ciclo pedonale in oggetto dovrà essere comunicato, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Ufficio (tramite PEC stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma (tramite PEC fpr42966@pec.carabinieri.it);
- 7) il concessionario sarà considerato custode e responsabile della pista ciclo pedonale in oggetto e, anche tramite il soggetto responsabile di cui al punto precedente, dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela adottate, nonché garantire la praticabilità della stessa, in particolare dopo eventi meteorici intensivi o piene fluviali;
- 8) **al fine di mitigare il rischio idraulico del percorso ciclo pedonale in oggetto, la sua utilizzazione sarà assoggettata alle seguenti prescrizioni:**
 - gli accessi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica di pericolo (per rischio esondazione, caduta, dissesti, ecc.) ed impediti tramite messa in opera di apposita sbarra lucchettata o barriera, che ne garantisca la non fruibilità a qualunque mezzo (moto e cicli compresi) nei periodi di chiusura, a cura ed oneri a carico del proponente;
 - nel caso non venga approntata una rete di illuminazione pubblica, l'utilizzo della viabilità in oggetto non sarà consentito nelle ore notturne, ossia "*da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere*" come definito dall'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada" e s.m.i.; in tale evenienza, l'accesso nelle ore notturne sarà consentito unicamente ai mezzi di soccorso o di servizio, a quelli specificatamente autorizzati dal richiedente, nonché ai mezzi dello scrivente Ufficio per finalità di polizia idraulica;
 - il responsabile di cui al precedente punto 5) dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; in caso di emissione di avviso di allerta meteo per criticità idraulica di colore giallo, arancione o rosso, il responsabile di cui al punto precedente dovrà provvedere alla tempestiva chiusura di tutti gli accessi alla pista in oggetto;
- 9) sono sempre a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto del presente parere/nulla osta, così come il ripristino/rifacimento delle opere da lui realizzate in conseguenza di eventuali danneggiamenti per eventi di piena;
- 10) nel caso di danni alla viabilità in oggetto a seguito di eventi alluvionali e/o dissesti, la stessa potrà essere ripristinata come previsto nella presente istanza, a cura e spese del concessionario, previa comunicazione allo scrivente Ufficio da effettuarsi con almeno tre giorni feriali di anticipo;
- 11) il concessionario è altresì obbligato ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del T. Parma in dipendenza della pista ciclo pedonale in oggetto, anche in relazione delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato;
- 12) i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- 13) qualora dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat fluviale naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna,



Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;

- 14) l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta, compreso eventuali manufatti, recinzioni, siepi, arbusti e/o alberi, ecc..

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante l'utilizzo della viabilità temporanea il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/GG

Il Legale Rappresentante dell'Ente Concessionario, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi con nota prot. Arpaе n. 20961 del 03/02/2026, firmato per accettazione.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.